

NARDELLO - STEFANI - MARCOZ

Notai associati

Corso Duca degli Abruzzi, 18 - 10129 Torino - Tel. 011 5611912 - Fax 011 5613822 www.notaitorino.it

Repertorio numero 64.084

Raccolta numero 27.251

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' "ACQUE POTABILI S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno ventitré del mese di febbraio

(23 febbraio 2015)

in Torino, in una sala dello stabile di corso Undici Febbraio 22.

Innanzi a me dottor Natale NARDELLO, Notaio con residenza in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

è presente:

FERRERO Anna, nata a Torino il giorno 10 agosto 1952, domiciliata per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società di nazionalità italiana

"ACQUE POTABILI S.P.A."

con sede in Torino, corso Undici Febbraio 22, capitale sociale euro 7.633.096,00 (settemilioniseicentotrentatremilanovantasei) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino al numero di iscrizione e codice fiscale 11100280012, R.E.A. numero TO - 1184501;

della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale, a' sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'assemblea ed incarica, con il consenso dell'assemblea stessa, me Notaio per la redazione del verbale.

OPERAZIONI PRELIMINARI

La Presidente rivolge il benvenuto ai presenti, dichiara aperta la riunione alle ore 11 e minuti 21 e dà atto di quanto segue.

A - L'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di legge e di Statuto, mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.acquepotabilispa.it e, per estratto, sul quotidiano "LA STAMPA" del giorno 3 febbraio 2015, in prima convocazione in questo luogo ed ora e in seconda convocazione per il giorno 24 febbraio 2015 stessi luogo ed ora, per discutere ed approvare il sequente

ordine del giorno

Parte ordinaria:

. Nomina del nuovo organo amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

- . Proposta di modifiche allo statuto sociale (artt. 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22); deliberazioni inerenti e conseguenti.
- **B** Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: la Presidente nella persona della comparente, l'Amministratore Delegato dott. Armando Quazzo ed il Consigliere dott.ssa Roberta Maria Teresa Sciolotto, è assente giustificato il Consigliere dott. Sergio Fontanini.
- **C -** Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott. Pier Luigi Passoni ed i Sindaci Effettivi dott.ssa Chiara Barabino e dott. Daniele Pittatore.
- **D** L'avviso di convocazione contiene la descrizione della procedura per la partecipazione all'assemblea. Sono legittimati ad intervenire in assemblea coloro che risultano titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 20 febbraio 2015 e per i quali è pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.
- **E -** La Società ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante e gli intervenuti all'assemblea sono 5 (cinque), legittimati a sensi di legge a rappresentare in proprio o per delega numero 8 (otto) azionisti e numero 7.043.206 (settemilioniqua-

Registrato a TORINO 1 il 27 febbraio 2015 n. 3844 serie 1T Euro 200.00 rantatremiladuecentosei) azioni ordinarie pari al 92,27% (novantadue virgola ventisette per cento) del capitale sociale versato di Euro 7.633.096,00, come risulta dall'elenco intervenuti, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

F - L'elenco nominativo degli Azionisti che partecipano in misura superiore al 2% (due per cento) al capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto è il sequente:

NOMINATIVO

NUMERO AZIONI

%

SMAT S.p.A.

3.429.003

44,92% 44,92%

IREN ACQUA GAS S.p.A.

3.429.003

G - È stata comunicata alla Società l'esistenza di un patto parasociale tra le società Iren Acqua e Gas S.p.A. e Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. avente efficacia a decorrere dal 1º febbraio 2015 ed avente ad oggetto [6.858.006] azioni ordinarie con diritto di voto rappresentative di una percentuale pari al [89,84%] del to-

tale delle azioni ordinarie della Società.

Viene richiesto dalla Presidente se vi siano soci che debbano rendere la dichiarazione di cui all'art. 2341 ter c.c. in merito all'esistenza di ulteriori patti parasociali, con la precisazione che in mancanza di tale specificazione i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto; nessun azionista presente interviene in argomento.

- **H -** Sono altresì presenti in sala i dipendenti della Società avv. Alberto Briola e dott. Sergio Massariello, è presente inoltre l'avv. Alessio Contini Cadeddu dello studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, in qualità di consulente della Società.
- I Di aver effettuato l'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti e di aver effettuata la verifica della corrispondenza delle deleghe di voto alle disposizioni di legge in vigore, dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costituita e idonea a deliberare sui punti all'ordine del giorno, in prima convocazione; fa presente inoltre che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'Ordine del Giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo, nell'osservanza del Regolamento Assembleare.

PARTE ORDINARIA

La Presidente passa quindi alla trattazione della parte ordinaria, dà atto che l'assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera sulla nomina del nuovo organo amministrativo con le maggioranze di legge e statuto.

Riferisce che ciascun componente il Consiglio di Amministrazione ha comunicato in data 2 febbraio 2015 alla Società le proprie dimissioni con effetto dalla data di accettazione dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione nominati dall'assemblea dei soci.

Evidenzia quindi la necessità di procedere alla nomina dei nuovi componenti dell'Organo Amministrativo, ricordando che l'articolo 16 dello Statuto prevede un numero fisso di tre membri per la composizione dell'Organo Amministrativo, la cui nomina dev'essere effettuata con voto di lista ed in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

Riferisce che nel termine indicato dall'articolo 16 dello statuto, è stata depositata presso la sede della società un'unica lista, predisposta congiuntamente dai soci I-ren Acqua Gas S.p.A. e Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. recante i nomi:

- . SAVA dott. Francesco, nato a Udine il 10 gennaio 1972, con l'invito a nominarlo Presidente;
- . QUAZZO dott. Armando, nato a Torino il 4 settembre 1963, con l'invito a nominarlo Amministratore Delegato;

. SCIOLOTTO dott.ssa Roberta Maria Teresa, nata a Torino il 27 dicembre 1961.

La lista è corredata dalla certificazione richiesta ed attestante la titolarità del numero di azioni necessario alla sua presentazione, dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura, dalle attestazioni richieste dallo statuto e dai curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali da parte dei singoli candidati.

La Presidente precisa che essendo stata presentata una sola lista saranno eletti tutti tre gli amministratori candidati nell'unica lista ai sensi dell'art.16 dello Statuto.

Sottolinea che è necessario anzitutto esprimere il proprio voto sulla lista indicata per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e successivamente fissare la durata dell'incarico, che propone in tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; ricorda inoltre che ai sensi degli articoli 18 e 21 dello Statuto spetta all'assemblea eleggere il Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinare l'emolumento degli amministratori.

Intervengono i soci Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. ed Iren Acqua Gas S.p.A. i quali propongono di stabilire un compenso complessivo massimo di euro 69.000 lordi annui pro quota in ragione d'anno per l'intero Consiglio di Amministrazione suddiviso:

- euro 8.000 lordi annui pro quota in ragione d'anno a decorrere dalla data di accettazione della carica, per ciascuno dei tre amministratori,
- l'importo residuo da ripartire tra gli amministratori investiti di particolari cariche a sensi dell'art. 2389, comma terzo, c.c..

La Presidente dichiara aperta la discussione.

Interviene l'azionista Carlo Maria Braghero, che pone due questioni preliminari riguardanti il motivo del ritardato inizio dell'assemblea e la sostituzione del notaio verbalizzante rispetto alle precedenti assemblee; prosegue quindi con la richiesta di precisare la percentuale del capitale sociale posseduta da Iren Acqua Gas S.p.A. e SMAT S.p.A. alla data della precedente assemblea di settembre 2014. Lamenta che non sia stata pubblicata nessuna relazione del Consiglio di Amministrazione illustrativa del punto all'ordine del giorno con i motivi della nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, ignorando sino alla data odierna le dimissioni dell'attuale consiglio in carica.

Con riferimento al nominativo dei componenti proposti, che ritiene persone degne, pone un'unica osservazione sul nominativo del dott. Quazzo, già presidente ed amministratore delegato di APS Palermo, auspicando che possa dare un miglior apporto professionale rispetto all'attività svolta in APS. Quindi sull'unica lista presentata per la nomina dell'organo amministrativo, censurando la formulazione dello statuto, chiede se fosse possibile e in quale modo presentare una seconda lista.

Chiude l'intervento sul punto in discussione riservandosi un'eventuale replica in funzione delle risposte che verranno rese e richiede la verbalizzazione del proprio intervento e delle risposte che verranno date.

Prende la parola la Presidente che fornisce al dott. Braghero i chiarimenti richiesti. L'apertura dell'assemblea è avvenuta con venti minuti di ritardo per consentire una migliore partecipazione; sottolinea quindi la normalità dell'avvicendamento dei professionisti e delle scelte aziendali anche in merito al notaio verbalizzante, considerando tra l'altro che il notaio Gian Carlo Grassi Reverdini è nel frattempo andato in pensione per sopraggiunti limiti di età.

Non è stata predisposta una relazione in quanto non ritenuta necessaria in funzione della semplicità dell'argomento in discussione, per quanto riguarda il dott. Quazzo sottolinea che ha ottenuto sempre numerosi apprezzamenti dalle persone che

hanno collaborato con lui ed a Palermo ha operato al meglio, tentando di risolvere le difficoltà esistenti.

Passando alla possibilità di presentazione di altre liste precisa che, in base allo statuto, solamente due azionisti raggiungono la percentuale richiesta per la presentazione.

Infine fornisce le percentuali di capitale possedute alla data dell'assemblea del 24 settembre 2014: 30,86% per Smat S.p.A., 30,86% per Iren Acqua Gas S.p.A. e 26,197% per Sviluppo Idrico S.p.A..

Terminati gli interventi invita dunque i presenti ad esprimere il proprio voto, con alzata di mano, sulla lista indicata per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, dando atto che le presenze in sala e le azioni rappresentate non hanno subito modificazioni rispetto alle indicazioni iniziali fornite.

La Presidente proclama quindi i risultati della votazione:

- * VOTI FAVOREVOLI, numero 7.042.994 (settemilioniquarantaduemilanovecentonovantaquattro), espressi dai soci: Iren Acqua Gas S.p.A., Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. ed Antonio Cornacchia;
- * VOTI CONTRARI nessuno;
- * ASTENUTI, numero 212 (duecentododici), espressi dagli azionisti Carlo Maria Braghero e Aldo Gnavi.

Successivamente in base alla votazione invita l'assemblea a prendere atto della nomina dei nuovi componenti l'Organo Amministrativo, a fissare in tre anni la durata dell'incarico con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ad eleggere il Presidente del Consiglio di Amministrazione e a determinare l'emolumento degli amministratori, a sensi degli articoli 18 e 21 dello Statuto.

Invita me Notaio a leggere l'ordine del giorno deliberativo che qui di seguito si trascrive:

"Ordine del Giorno Deliberativo

L'assemblea ordinaria dei soci della società "ACQUE POTABILI S.P.A." preso atto dei risultati della votazione, delle proposte formulate dalla Presidente e della proposta dei soci Iren Acqua Gas S.p.A. e Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. circa la determinazione del compenso all'Organo di Amministrativo

DELIBERA

- 1) Di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015-2017, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di cui all'esercizio 2017, con i seguenti componenti:
- . SAVA dott. Francesco, nato a Udine il 10 gennaio 1972;
- . QUAZZO dott. Armando, nato a Torino il 4 settembre 1963;
- . SCIOLOTTO dott.ssa Roberta Maria Teresa, nata a Torino il 27 dicembre 1961.
- 2) Di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Francesco Sava.
- **3)** Di determinare l'emolumento dell'Organo Amministrativo in complessivi euro 69.000 (sessantanovemila) lordi annui pro quota in ragione d'anno per l'intero Consiglio di Amministrazione suddiviso:
- euro 8.000 (ottomila) lordi annui pro quota in ragione d'anno a decorrere dalla data di accettazione della carica, per ciascuno dei tre amministratori,
- l'importo residuo da ripartire tra gli amministratori investiti di particolari cariche a sensi dell'art. 2389, comma terzo, c.c.."

Interviene l'azionista Carlo Maria Braghero il quale chiede se le maggiorazioni indicate dall'ing. Romano di euro 20.000,00 per il Presidente e di euro 25.000,00 per

l'Amministratore Delegato siano da considerarsi una maggiorazione che comprende l'indennità per particolari cariche di cui all'art. 2389 terzo comma c.c., oppure quale indennità del secondo comma, inoltre domanda se siano ricomprese o meno nell'importo complessivo di euro 69.000,00.

La Presidente conferma che l'importo di euro 69.000,00 è onnicomprensivo, mette quindi in votazione con alzata di mano l'ordine del giorno deliberativo, dando atto che le presenze in sala e le azioni rappresentate non hanno subito modificazioni rispetto alle indicazioni iniziali fornite.

L'ordine del giorno deliberativo risulta approvato all'unanimità con numero 7.043.206 (settemilioniquarantatremiladuecentosei) voti favorevoli.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola l'assemblea in parte ordinaria viene sciolta alle ore 11 e minuti 53.

PARTE STRAORDINARIA

La Presidente passa quindi alla trattazione della parte straordinaria alle ore 11 e minuti 55, dà atto che ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino più del 75% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 75% del capitale sociale.

Rileva che il numero delle azioni presenti è rimasto immutato, richiama e conferma le dichiarazioni rese in apertura della parte ordinaria e dichiara l'assemblea straordinaria validamente costituita a sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare sull'argomento indicato all'ordine del giorno.

Espone quindi le ragioni che inducono ad apportare alcune modifiche agli articoli 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 dello Statuto sociale; precisa che le variazioni degli articoli 6, 9, 10, 15, 17 e 19 riguardano delle mere modifiche formali tese ad uniformare il testo dello statuto che prevede per ogni termine la dicitura sia coi numeri arabi sia in lettere

Illustra in seguito il contenuto delle modifiche dei restanti articoli.

- Articolo 11, secondo comma, ultimo inciso: poiché le azioni sono dematerializzate , viene sostituita la parola "ritirate" con "cedute" in sintonia con la formula utilizzata dall'art. 83-sexies, comma 3 del Testo Unico della Finanza (D:lgs. 58/1998).
- Articolo 13: viene eliminato il terzo comma relativo al Regolamento delle assemblee.
- Articolo 16: al terzo capoverso si riducono i termini per (i) la presentazione delle liste per la nomina dell'organo amministrativo e (ii) per il deposito delle dichiarazione di accettazione della carica per gli amministratori, da quindici a dieci giorni prima della data di convocazione dell'assemblea dei soci al fine di concedere ai soci un congruo termine (pari a 5 giorni decorrenti dalla data di convocazione dell'assemblea) per tali adempimenti; il termine modificato è conforme ai termini previsti per le altre società ad azionariato diffuso. Al quinto capoverso del medesimo articolo viene variato il sistema di prova della titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste per tenere conto del fatto che le azioni della Società sono dematerializzate.
- Articolo 18: viene introdotta una migliore specificazione della locuzione "maggioranza qualificata" con la precisazione "del necessario voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione"; la "maggioranza qualificata" di cui al 2° comma dell'art. 20 difatti si qualifica non per il numero di amministratori richiesti (2 su 3) ma per la composizione del voto che richiede il necessario voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Articolo 22: vengono ridotti i termini (da quindici a dieci giorni) di presentazione

delle liste per la nomina dell'Organo di Controllo. In linea con la modifica proposta al precedente articolo 16, al sesto capoverso si riducono i termini per la presentazione delle liste per la nomina del collegio sindacale da quindici a dieci giorni prima della data di convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di concedere ai soci un congruo termine (pari a 5 giorni decorrenti dalla data di convocazione dell'assemblea) per tali adempimenti. Il termine modificato è conforme ai termini previsti per le altre società ad azionariato diffuso.

La Presidente dichiara aperta la discussione.

Chiede la parola il socio Braghero il quale lamenta la mancata disponibilità di una relazione del Consiglio di Amministrazione sulle modifiche statutarie sul sito della Società, ove è presente soltanto un confronto tra il testo del vecchio e nuovo statuto. Condivide ed approva la modifica dell'art. 13 concernente l'eliminazione del Regolamento Assembleare. Ricorda che nella precedente assemblea aveva svolto un articolato intervento sulla necessità di effettuare delle modifiche statutarie, desidera avere informazioni sul costo delle attuali modifiche e ricorda che era stata ipotizzata una possibile modifica sui contenuti ed invece ora vengono proposte delle modifiche assolutamente formali. All'articolo 16 viene ora cancellato il richiamo alle risultanze del libro soci poiché le azioni della Società sono dematerializzate, afferma che questo inciso doveva già essere tolto nella precedente assemblea del 24 settembre. Con riferimento all'articolo 18 terzo comma, ove si prevede una maggioranza qualificata dal necessario voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sottolinea la posizione dominante del Presidente e il blocco delle decisioni in assenza della sua approvazione. Infine si sofferma sulla mancata modifica della formulazione del diritto di prelazione, che prevede una procedura complessa e dispendiosa per l'azionista che volesse cedere le proprie azioni.

Chiede la parola il socio Cornacchia, il quale si associa a quanto espresso dall'azionista Braghero sul diritto di prelazione, sulla complessità della procedura anche in relazione ad eventuali trasferimenti di nuda proprietà ai propri familiari; afferma che tali vincoli non dovrebbero più esistere e le azioni dovrebbero circolare liberamente.

L'assemblea viene sospesa alle ore 12 e minuti 11 e riprende alle ore 12 e minuti 13.

Prende la parola la Presidente che risponde ai quesiti formulati dall'azionista Braghero. Ricorda che non vi è obbligo di rendere disponibile la relazione del consiglio di amministrazione sul sito e le modifiche statutarie riguardano per lo più la necessità di uniformare lo statuto al tipo di Società con azionariato diffuso.

L'emolumento riconosciuto allo studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners per l'assistenza legale nelle fasi di fusione, compreso l'adeguamento dello statuto alla disciplina delle società ad azionariato diffuso ammonta ad euro 15.000,00 onnicomprensivo ed era già stato portato a conoscenza nel corso della precedente assemblea. La modifica dell'articolo 16 con l'eliminazione del libro soci, consegue alla qualifica di società con azionariato diffuso. Il voto qualificato del Presidente è previsto solo su materie strategiche che impongono ovviamente il pieno accordo tra i due soci.

Con riferimento all'articolo 6 sulla modalità di cessione delle azioni la procedura indicata dallo statuto è da tempo disponibile, è stata inoltre fornita ampia diffusione a livello mediatico, stampa e radio, sulla possibilità per gli azionisti di aderire all'O-PA e successivamente di esercitare il diritto di recesso.

L'azionista Braghero replica condividendo l'assenza di obblighi di pubblicazione della relazione, tuttavia dal punto di vista sostanziale gli azionisti di minoranza, che hanno ritenuto di poter credere nella Società, sono stati trascurati; ora assistono al tentativo di far capire che hanno sbagliato a non aderire all'OPA. Sulle modifiche statutarie funzionali alla società con azionariato diffuso sottolinea che questa informazione era già presente nella precedente assemblea del 24 settembre, in quanto l'OPA era fallita, non era stata raggiunta la soglia del 90%, non era attuabile lo squeeze out e la Società continuava ad avere 2.000 soci.

Nessuna delle circa 300 società ad azionariato diffuso presenta un simile articolo per la cessione delle azioni.

Terminato l'intervento la Presidente ringrazia l'azionista Braghero per le proprie precisazioni e ribadisce che ogni azienda, nel pieno rispetto delle regole, opera le proprie scelte.

Conclusi gli interventi la Presidente invita me Notaio a leggere l'ordine del giorno deliberativo che qui di seguito si trascrive:

"Ordine del Giorno Deliberativo

L'assemblea straordinaria dei soci della società "ACQUE POTABILI S.P.A."

- udita l'esposizione del Presidente all'assemblea,

DELIBERA

- di **adottare** il nuovo testo integrale dello statuto sociale, approvandolo articolo per articolo, con particolare riferimento agli articoli 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 nella nuova formulazione proposta dalla Presidente, articoli che di seguito si trascrivono:

"Articolo 6

Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto. In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.

Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344 del codice civile.

La alienazione o comunque il trasferimento, in qualsiasi modo effettuato, a titolo oneroso o a titolo gratuito, per atto inter vivos, delle azioni e di qualunque strumento che dia titolo ad azioni della Società è soggetta a prelazione dei soci con la procedura che segue.

Per "Trasferimento" si intende non solo la vendita, bensì anche qualsiasi altro atto di disposizione di qualsiasi natura, inclusa la permuta, il conferimento, il riporto, la donazione, il trasferimento fiduciario e la modifica della titolarità del rapporto sottostante ad un eventuale mandato fiduciario, ovvero negozi di prestito di titoli o di altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine, in tutto o in parte, diretto o indiretto, a titolo oneroso e/o gratuito, di qualsivoglia diritto o interesse, di natura anche non patrimoniale, derivante dalla, o comunque connesso alla, titolarità delle azioni e/o di qualunque strumento che dia titolo ad azioni della Società. Le disposizioni del presente articolo si applicano non solo al trasferimento della piena proprietà delle azioni e/o di qualunque strumento che dia titolo ad azioni della Società e dei relativi diritti, bensì anche al trasferimento della nuda proprietà e di qualsivoglia altro diritto reale di godimento, esclusi i diritti reali di garanzia purché non comportino il trasferimento del diritto di voto. Ciascun socio potrà liberamente trasferire le azioni a società controllanti, società controllate o società controllate dalla medesima controllante del socio, a condizione che l'alienante si sia preventivamente impegnato a riacquistare dall'acquirente, che si dovrà preventivamente impegnare a ritrasferirle, le azioni trasferite, prima che cessi il rapporto di controllo tra l'alienante e l'acquirente.

a) L'alienante deve comunicare agli altri soci, nel domicilio risultante dal libro soci, ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con raccomandata postale A/R,

il numero di azioni che intende alienare, il potenziale acquirente, il corrispettivo e le modalità di pagamento e le altre condizioni essenziali della alienazione (l'alienante si impegna a fornire, senza violare alcun obbligo di riservatezza, copia dei documenti inerenti il trasferimento delle azioni che verranno ragionevolmente richiesti dai soci, impegnandosi, ove sussistano obblighi di riservatezza, in tale ultimo caso a fornire ogni informazione utile nel limite di tali obblighi di riservatezza).

- b) A pena di decadenza, la prelazione deve esercitarsi complessivamente per l'intero numero delle azioni offerte (ivi incluse quindi eventuali azioni per le quali altri soci siano decaduti dall'esercizio del diritto di prelazione) entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a) che precede, tramite
 raccomandata postale A/R inviata al socio alienante ed al Presidente del Consiglio
 di Amministrazione e depositando a garanzia presso la Società l'intero corrispettivo. Se più soci esercitano la prelazione di cui al presente articolo 6, il loro diritto di
 prelazione si fraziona proporzionalmente alle rispettive azioni già possedute.
- c) Nell'ipotesi di Trasferimento a titolo gratuito e/o il cui corrispettivo non consista in denaro il socio alienante dovrà indicare il corrispettivo al quale gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione di cui al presente articolo 6.

In tal caso, qualora uno o più soci ritengano di non accettare il corrispettivo indicato dal socio alienante, dovranno darne comunicazione al socio alienante ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a) che precede, tramite raccomandata postale A/R (la "Lettera di Disaccordo").

In tal caso, il prezzo per l'acquisto delle azioni (e di strumenti che diano titolo ad azioni della Società) da parte dei soci che intendano esercitare il diritto di prelazione di cui al presente articolo 6 (il "Valore Equo di Mercato") sarà determinato da una primaria banca d'affari internazionale indipendente, designata congiuntamente dal socio alienate e dai soci che abbiano inviato una Lettera di Disaccordo, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento da parte del socio alienante e del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Lettera di Disaccordo. In mancanza di accordo sulla nomina delle banca d'affari, la designazione sarà effettuata dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti su istanza di uno qualsiasi dei predetti soci, nel più breve tempo possibile ed in ogni caso entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi del mancato accordo tra i soci.

La banca d'affari indipendente determinerà il Valore Equo di Mercato nel più breve tempo possibile ed in ogni caso entro 30 (trenta) giorni dalla sua nomina. Tra le condizioni dell'incarico sarà inserita la richiesta che la banca d'affari metta a disposizione di ciascun socio, previo ragionevole preavviso, i propri documenti di lavoro, per l'esame e/o la copia degli stessi. La determinazione del Valore Equo di Mercato eseguita dalla banca d'affari sarà definitiva e vincolante per tutti i soci ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui al presente articolo 6. I costi della banca d'affari saranno sostenuti dai soci che non hanno accettato il prezzo proposto e dal socio alienante, in parti uguali.

I soci, anche coloro i quali non abbiano inviato una Lettera di Disaccordo, potranno quindi esercitare il diritto di prelazione ai sensi della precedente lettera b) entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della determinazione del Valore Equo di Mercato.

d) Decaduto il diritto di prelazione, il socio può procedere al Trasferimento, alle condizioni comunicate ai Soci, non oltre i successivi 60 (sessanta) giorni lavorativi, trascorso il quale termine dovrà essere ripetuta la procedura di cui al presente articolo 6.

e) Nell'ipotesi di Trasferimento delle Azioni in violazione della presente clausola di prelazione, la relativa compravendita sarà inefficace, sia nei confronti della Società sia nei confronti dei soci, con diritto dei medesimi al riscatto.

Articolo 9

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedono, il termine suddetto può essere prorogato a 180 (centoottanta) giorni.

L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qual volta lo ravvisi necessario nell'interesse della Società o lo richiedano i Soci nei termini previsti dalla legge.

Le Assemblee si tengono presso la sede della Società; previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono anche tenersi altrove purché in Italia.

Articolo 10

L'Assemblea è convocata, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione ed è pubblicato con le modalità previste dalla legge almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, sul quotidiano "La Stampa". In mancanza di dette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo, fermo il diritto di ciascun partecipante di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 11

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto da parte dell'intermediario sui cui conti sono registrati i titoli, in conformità alle proprie scritture contabili. Le azioni oggetto di comunicazione devono essere registrate sul conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto, entro il termine di 2 (due) giorni non festivi dalla data fissata per l'assemblea. Le azioni non possono essere cedute prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del codice civile.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche in audio o videoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e

la correttezza del processo di verbalizzazione;

- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in audio o videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi audio e video collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

Articolo 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea a maggioranza. L'assistenza del segretario non è necessaria se il verbale dell'Assemblea è redatto dal notaio indicato dal Presidente.

Il verbale dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal redattore, indica la data dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'Ordine del Giorno hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti.

Le copie dei verbali certificate conformi dal redattore e dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

Articolo 15

La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio sindacale, ad eccezione del controllo contabile, esercitato da una società di revisione.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto di tre membri.

Salvo deroga approvata dall'assemblea con il voto favorevole di più del 75% del capitale, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione verrà effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale entro 10 (dieci) giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea in prima convocazione.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista.

Avranno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o unitamente ad altri azionisti che concorrano alla presentazione della lista, siano titolari di azioni aventi diritto di voto rappresentative di una percentuale pari o superiore al 30% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale, al momento del deposito della lista, la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato che attesti, ai sensi della normativa vigente, la loro identità e la quota di partecipazione.

In ciascuna lista dovranno essere indicati tre candidati; le liste contenenti un nume-

ro di candidati diverso saranno ritenute inammissibili.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di 10 (dieci) giorni sopra indicato, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetti la propria candidatura, ed attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica, e sempre per ciascun candidato, il curriculum professionale.

Ogni socio avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Si precisa che qualora venga presentata una sola lista, saranno eletti tutti i tre amministratori candidati in tale lista.

Per l'elezione degli amministratori si procederà dividendo i voti ottenuti da ciascuna lista successivamente per uno, per due e per tre. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto, e verranno disposti in una unica graduatoria decrescente. Risulteranno quindi eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti.

Per la nomina di amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con i primi candidati non eletti appartenenti alle liste che avevano espresso gli amministratori cessati, seguendo l'ordine ivi indicato; i sostituti scadono insieme con gli amministratori in carica al momento del loro ingresso in Consiglio. Qualora ciò non risulti possibile per incapienza delle liste o per indisponibilità dei candidati, gli amministratori rimasti in carica provvederanno a sostituire i cessati a norma dell'art. 2386 – 1° comma, del Codice Civile. Se per qualsiasi motivo viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, decade l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito dall'Assemblea al momento della elezione, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

In caso di revoca e cessazione, gli amministratori non avranno diritto ad alcun indennizzo o risarcimento, anche in assenza di giusta causa di revoca; incluso il caso di cessazione dell'organo amministrativo in caso di operazioni straordinarie.

In attuazione dell'art. 3 della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e del successivo Regolamento di Attuazione D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, la nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

Nell'ipotesi di sostituzione dei componenti dell'organo amministrativo venuti a cessare nel corso del mandato degli amministratori, la nomina del nuovo componente dovrà garantire il rispetto della quota di un terzo per il genere meno rappresentato.

Articolo 17

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

E' attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi ad oggetto:

- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano interamente

possedute dalla Società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile;

- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento) nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-bis del codice civile;
- la scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-ter del codice civile;
- il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio del Comune di Torino;
- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, a eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società.

Articolo 18

L'assemblea dei soci e, solo se questa non vi abbia provveduto, il Consiglio di Amministrazione, nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Al Presidente sono attribuiti dal presente statuto i seguenti poteri:

- la rappresentanza legale della Società;
- la presidenza dell'Assemblea;
- la convocazione e presidenza del Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno e coordinandone i lavori;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori;
- esercita per la Società le attività di direzione e coordinamento della società controllata Acquedotto di Savona S.p.A, ivi incluse le decisioni da assumersi nelle assemblee dei soci di SAV.

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza qualificata di cui al 2° comma dell'art. 20 che richiede il necessario voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione, delega ad un Amministratore Delegato:

- l'attuazione del Piano Industriale della Società approvato dal Consiglio di Amministrazione (ferma la competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene l'esercizio della direzione e del coordinamento sulla società controllata Acquedotto di Savona S.p.A.);
- la gestione tecnica ed operativa delle concessioni (ferma la competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene l'esercizio della direzione e del coordinamento sulla società controllata Acquedotto di Savona S.p.A) e i connessi atti di gestione e di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) aventi un valore aggregato annuo per singola controparte non superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila); il predetto limite di valore aggregato non troverà applicazione relativamente all'attuazione di quegli atti di gestione e/o di disposizione già espressamente indicati nel Piano Industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Sono competenze indelegabili del Consiglio di Amministrazione, oltre a quelle previste per legge, quelle di seguito elencate:

- I. Attribuzione, revoca e/o modifica delle deleghe all'Amministratore Delegato ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto:
- II. deliberazioni inerenti operazioni e principali termini e condizioni dei contratti da perfezionarsi tra la Società e parti correlate della stessa; modifiche ai principali ter-

mini e condizioni di detti contatti e/o operazioni;

III. deliberazioni relative alla conclusione di contratti per assunzione o concessione di finanziamenti per importi superiori ad 500.000,00 (cinquecentomila), nonché tutti i contratti di natura finanziaria con durata superiore a 18 mesi od altre operazioni finanziarie (ivi incluse il rilascio di garanzie reali su beni o partecipazioni della Società) di qualsivoglia valore;

IV. approvazione dei Piani Industriali da redigersi alla luce delle seguenti Linee Strategiche relative: (i) alla riorganizzazione del personale della Società e delle sue controllate e adozione di eventuali piani di incentivi all'esodo e/o di internalizzazione dei services; (ii) alla negoziazione, modifica, revisione dei contratti di service con le parti correlate; (iii) al conferimento od altro trasferimento, comunque realizzato, cui consegua l'effetto di far assumere la qualità di concessionario ad Acquedotto di Savona S.p.A. delle concessioni di Camogli, Coreglia, Rapallo, Zoagli relative all'ATO Genovese, di Cairo Montenotte (SV), Bolano (SP), comprensive del relativo personale diretto ed indiretto; (iv) alla dismissione e/o restituzione e/o recesso e/o trasferimento (in qualunque modo effettuato) delle concessioni situate nel territorio della Regione Calabria, nella Regione Lazio ed Adria nonché di ulteriori concessioni nella titolarità della società identificate congiuntamente dal Presidente e dall'Amministratore Delegato; (v) alla messa in liquidazione di società controllate dalla Società diverse da Acquedotto di Savona S.p.A.; (vi) al trasferimento del ramo di azienda relativo alla gestione nell'ATO 3 TO al gestore d'ambito;

V. approvazione del piano di riorganizzazione societaria della società controllata Acquedotto di Savona S.p.A. ai sensi delle Linee Strategiche;

VI. approvazione ed attuazione del Piano Industriale, contenente il piano delle dismissioni di cui al punto (IV) sopra;

VII. deliberazioni inerenti acquisizioni, dismissioni, restituzioni e/o modifiche ai rapporti concessori di cui la Società è o intenda divenire titolare;

VIII. deliberazioni relative ad operazioni straordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo aumenti e riduzioni di capitale, fusioni, scissioni emissione di prestiti obbligazionari semplici o convertibili, finanziamenti soci) relative alla Società ed alle sue controllate;

IX. svalutazione di attività (immobilizzazioni materiali, immateriali o finanziarie, crediti, ecc.) detenute direttamente o indirettamente dalla Società;

X. stipulazione, modificazione, rinnovo o scioglimento e risoluzione di contratti di fornitura di beni o servizi di importo eccedente la soglia massima annua prevista nelle deleghe all'Amministratore Delegato di cui sopra, al presente articolo 18;

XI. gestione (ivi inclusa la definizione transattiva) delle azioni giudiziali/contenziosi passivi ed attivi iniziati o da iniziare riguardanti Società ed alle sue controllate eccedenti la soglia di 200.000,00 euro e/o decisioni relative alla gestione (ivi inclusa la definizione transattiva) dei contenziosi rilevanti già attualmente in essere, alla data di adozione del presente Statuto, da parte di Società ed alle sue controllate se superiori ad 1.000.000,00 euro;

XII. voto nell'assemblea dei soci delle società o enti controllati o comunque partecipati dalla Società, fermo il merito delle decisioni da esprimere nelle assemblee soci della controllata Acquedotto di Savona S.p.A. che spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla luce di quanto previsto sopra nel presente articolo 18; XIII. cessione, trasferimento e atti dispositivi di qualsiasi natura di, e/o costituzione di diritti a favore di terzi, di qualsiasi natura su, partecipazioni detenute nelle controllate e nelle società partecipate della Società;

XIV. deliberazione attinenti allo scioglimento anticipato della Società, la messa in li-

quidazione, l'ammissione a procedure concorsuali, i concordati, i piani di ristrutturazione del debito relativamente alla Società ed alle sue controllate.

Articolo 19

Fermi restando i poteri di convocazione riservati dalla legge ai sindaci, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, vi provvede l'amministratore più anziano di età.

La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio di Amministrazione nonché le ragioni che la determinano.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione che contiene l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione è inviata di norma almeno 3 (tre) giorni prima di quello dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di urgenza il termine può essere di almeno 24 ore.

Le adunanze consiliari si tengono di regola presso la sede della Società; possono anche tenersi altrove purché in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per conferenza telefonica o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dall'amministratore più anziano di età.

Articolo 22

Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati nel Decreto del 30 marzo 2000, n. 162 del Ministero della Giustizia e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale.

Agli stessi fini il settore strettamente attinente all'attività della Società è quello acquedottistico.

La nomina dei componenti del Collegio sindacale avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono elencati mediante il numero progressivo compresi i sindaci supplenti.

Le liste possono essere presentate dai soci che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 30% del capitale sociale. La percentuale sarà verificata in base alle risultanze del libro soci alla data di presentazione delle liste.

Le liste devono essere depositate dagli azionisti presso la sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopraindicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, oltre ai loro curriculum professionali.

Ciascun socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni avente diritto al voto può votare per una sola lista.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Alla elezione del Collegio sindacale si procederà come segue:

- 1. dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;
- l'altro sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente sono tratti, nell'ordine, dalle liste che avranno ottenuto il maggior numero di voti dopo la lista di cui al punto 1, considerando distintamente ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea.

Qualora sia stata presentata una sola lista, risulteranno eletti quali sindaci effettivi e sindaci supplenti i candidati indicati in tale lista.

Qualora, in caso di parità di voti, non risulti individuata la lista di cui al precedente punto 1., e siano state presentate due sole liste, risulterà eletto un sindaco effettivo ed un sindaco supplente per ciascuna di dette liste e quale terzo sindaco effettivo risulterà eletto il secondo candidato delle due liste più anziano di età. In tal caso la presidenza del collegio è attribuita al candidato della lista che ha designato un solo sindaco effettivo.

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione di un sindaco tratto dalle altre liste subentra il sindaco supplente tratto da queste.

Per la nomina dei sindaci, che per qualsiasi ragione non siano nominati in base alla procedura sopra descritta, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, anche in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

In attuazione dell'art. 3 della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e del successivo Regolamento di Attuazione D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, la nomina del Collegio Sindacale è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un componente effettivo ed uno supplente. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota e nel rispetto dell'art. 2397, secondo comma.";

- di **allegare**, ai fini di cui all'articolo 2436 del Codice Civile, al presente verbale il testo dello statuto sociale aggiornato a seguito di quanto deliberato; documento presentatomi dal Presidente che si allega al presente sotto la lettera "B";
- di **conferire mandato** al dott. Francesco Sava e dott. Armando Quazzo, disgiuntamente tra loro, per apportare al presente atto e allegato statuto tutte quelle modifiche non sostanziali che venissero richieste dalle competenti Autorità in sede di

pubblicità del presente."

La Presidente mette quindi in votazione con alzata di mano l'ordine del giorno deliberativo, dando atto che le presenze in sala e le azioni rappresentate non hanno subito modificazioni rispetto alle indicazioni iniziali fornite.

L'ordine del giorno deliberativo risulta approvato con

- * VOTI FAVOREVOLI numero 6.858.006 (seimilioniottocentocinquantottomilasei) espressi dai soci: Iren Acqua Gas S.p.A. e Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;
- * VOTI CONTRARI numero 185.200 (centottantacinquemiladuecento), espressi dai soci Carlo Maria Braghero, Aldo Gnavi e Antonio Cornacchia;
- * non sono stati espressi voti d'astensione.

Chiede la parola l'azionista Carlo Maria Braghero, il quale precisa di aver manifestato voto contrario a causa dell'insufficienza delle modifiche proposte.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola l'assemblea straordinaria viene sciolta alle ore 12 e minuti 55.

La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla comparente, la quale da me interpellata lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà ed in conferma con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto a mano ed a macchina da me e da persona di mia fiducia su otto fogli per trentadue pagine fino a qui.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Anna FERRERO

Natale NARDELLO Notaio

ALLEGATO "A "ALN. 64084 27254 DIREPERIGRIO Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge		Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rapprese	entati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
<u>l</u>		BRAG	GHERO CARLO MAI	RIA	106	106
					0,001389%	0,001389%
2		GNAVI ALDO			106	106
					0,001389%	0,001389%
3			'A SUSANNA	0	0	
	1	D 1	REN ACQUA GAS S	PA	3.429.003	3.429.003
				Totale azioni	3.429.003	3.429.003 44,922833
					44,922833%	44,722033
4	- 77	ROMANO PAOLO			0	0
	1	R S	SOCIETA' METROPO	DLITANA ACQUE TORINO SPA	3,429,003	3,429,003
				Totale azioni	3,429,003	3.429.003
					44,922833%	44,922833
5		CORNACCHIA ANTONIO			33.000	33.000
8	1		BELLA ERMANNO		84.000	84.000
	2		ZANELLI ANDREA		38.796	38.796
	3		BOSELLI SILVIO MA	URIZIO	29.192	29.192
				Totale azioni	184.988	184,988
				V	2,423499%	2,423499
				Totale azioni in proprio	33.212	33.212
				Totale azioni in delega	3.580.991	3.580.991
				Totale azioni in rappresentanza legale	3.429,003	3,429,003
				TOTALE AZIONI	7.043,206	7.043.206
					92,271943%	92,271943%
				Totale azionisti in proprio	3	3
				Totale azionisti in delega	4	4
				Totale azionisti in rappresentanza legale	1	1
				TOTALE AZIONISTI	8	8
				TOTALE PERSONE INTERVENUTE	5	5



Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Allegato "B" al repertorio numero 64.084/27.251

STATUTO ACQUE POTABILI S.P.A.

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE –DURATA DELLA SOCIETÀ – CAPI-TALE

- OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO

Articolo 1

La società è denominata Acque Potabili S.p.A.. La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole sia minuscole.

Articolo 2

La Società ha per oggetto lo svolgimento diretto o indiretto delle seguenti attività: derivare, produrre e trattare acque potabili ed altre acque per condurle e distribuir-le ad uso domestico, pubblico ed industriale; assumere, in proprio o per conto terzi, pubblici e privati, lo studio, la progettazione, la costruzione, l'acquisto e l'esercizio di acquedotti, di opere di risanamento e trattamento inerenti depuratori, fognature, impianti di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento; riciclaggio di rifiuti solidi urbani e/o speciali, impianti idroelettrici e simili, attività irrigue e agricole, svolto singolarmente o nell'ambito di gestione di ciclo idrico integrato, il trasporto di cose in conto terzi, e ogni altra attività strumentale connessa o conseguente ai servizi di utilità generale dianzi indicati, siano essi pubblici o in libero mercato, ed in genere di pubblici servizi.

La Società potrà altresì acquistare, costruire, amministrare, vendere, locare immobili in genere contrarre leasing immobiliari e mobiliari.

La Società può svolgere la sua attività sia in Italia che all'estero.

Al fine di svolgere le attività costituenti il suo oggetto sociale, la Società può assumere, allo scopo di stabile investimento e non al fine del collocamento presso il pubblico, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, quest'ultima non nei confronti del pubblico, compreso il rilascio di fideiussioni e garanzie, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia d'intermediazione finanziaria.

Articolo 3

La Società ha sede nel Comune di Torino.

Possono essere istituiti e soppressi sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici, in Italia e all'estero.

Articolo 4

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata ai sensi di legge.

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 7.633.096,00 (settemilioniseicentotrentatremilanovantasei virgola zero zero) diviso in numero 7.633.096 (settemilioniseicentotrentatremilanovantasei) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e di crediti.

Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.

Articolo 6

Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto. In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.

Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344 del codice civile.

La alienazione o comunque il trasferimento, in qualsiasi modo effettuato, a titolo oneroso o a titolo gratuito, per atto inter vivos, delle azioni e di qualunque strumento che dia titolo ad azioni della Società è soggetta a prelazione dei soci con la procedura che segue.

Per "Trasferimento" si intende non solo la vendita, bensì anche qualsiasi altro atto di disposizione di qualsiasi natura, inclusa la permuta, il conferimento, il riporto, la donazione, il trasferimento fiduciario e la modifica della titolarità del rapporto sottostante ad un eventuale mandato fiduciario, ovvero negozi di prestito di titoli o di altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine, in tutto o in parte, diretto o indiretto, a titolo oneroso e/o gratuito, di qualsivoglia diritto o interesse, di natura anche non patrimoniale, derivante dalla, o comunque connesso alla, titolarità delle azioni e/o di qualunque strumento che dia titolo ad azioni della Società. Le disposizioni del presente articolo si applicano non solo al trasferimento della piena proprietà delle azioni e/o di qualunque strumento che dia titolo ad azioni della Società e dei relativi diritti, bensì anche al trasferimento della nuda proprietà e di qualsivoglia altro diritto reale di godimento, esclusi i diritti reali di garanzia purché non comportino il trasferimento del diritto di voto. Ciascun socio potrà liberamente trasferire le azioni a società controllanti, società controllate o società controllate dalla medesima controllante del socio, a condizione che l'alienante si sia preventivamente impegnato a riacquistare dall'acquirente, che si dovrà preventivamente impegnare a ritrasferirle, le azioni trasferite, prima che cessi il rapporto di controllo tra l'alienante e l'acquirente.

- a) L'alienante deve comunicare agli altri soci, nel domicilio risultante dal libro soci, ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con raccomandata postale A/R, il numero di azioni che intende alienare, il potenziale acquirente, il corrispettivo e le modalità di pagamento e le altre condizioni essenziali della alienazione (l'alienante si impegna a fornire, senza violare alcun obbligo di riservatezza, copia dei documenti inerenti il trasferimento delle azioni che verranno ragionevolmente richiesti dai soci, impegnandosi, ove sussistano obblighi di riservatezza, in tale ultimo caso a fornire ogni informazione utile nel limite di tali obblighi di riservatezza).
- b) A pena di decadenza, la prelazione deve esercitarsi complessivamente per l'intero numero delle azioni offerte (ivi incluse quindi eventuali azioni per le quali altri soci siano decaduti dall'esercizio del diritto di prelazione) entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a) che precede, tramite raccomandata postale A/R inviata al socio alienante ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione e depositando a garanzia presso la Società l'intero corrispettivo. Se più soci esercitano la prelazione di cui al presente articolo 6, il loro diritto di prelazione si fraziona proporzionalmente alle rispettive azioni già possedute.
- c) Nell'ipotesi di Trasferimento a titolo gratuito e/o il cui corrispettivo non consista in denaro il socio alienante dovrà indicare il corrispettivo al quale gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione di cui al presente articolo 6.

In tal caso, qualora uno o più soci ritengano di non accettare il corrispettivo indicato dal socio alienante, dovranno darne comunicazione al socio alienante ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a) che precede, tramite raccomandata postale A/R (la "Lettera di Disaccordo").

In tal caso, il prezzo per l'acquisto delle azioni (e di strumenti che diano titolo ad azioni della Società) da parte dei soci che intendano esercitare il diritto di prelazione di cui al presente articolo 6 (il "Valore Equo di Mercato") sarà determinato da una primaria banca d'affari internazionale indipendente, designata congiuntamente dal socio alienate e dai soci che abbiano inviato una Lettera di Disaccordo, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento da parte del socio alienante e del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Lettera di Disaccordo. In mancanza di accordo sulla nomina delle banca d'affari, la designazione sarà effettuata dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti su istanza di uno qualsiasi dei predetti soci, nel più breve tempo possibile ed in ogni caso entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi del mancato accordo tra i soci.

La banca d'affari indipendente determinerà il Valore Equo di Mercato nel più breve tempo possibile ed in ogni caso entro 30 (trenta) giorni dalla sua nomina. Tra le condizioni dell'incarico sarà inserita la richiesta che la banca d'affari metta a disposizione di ciascun socio, previo ragionevole preavviso, i propri documenti di lavoro, per l'esame e/o la copia degli stessi. La determinazione del Valore Equo di Mercato eseguita dalla banca d'affari sarà definitiva e vincolante per tutti i soci ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui al presente articolo 6. I costi della banca d'affari saranno sostenuti dai soci che non hanno accettato il prezzo proposto e dal socio alienante, in parti uguali.

I soci, anche coloro i quali non abbiano inviato una Lettera di Disaccordo, potranno quindi esercitare il diritto di prelazione ai sensi della precedente lettera b) entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della determinazione del Valore Equo di Mercato.

- d) Decaduto il diritto di prelazione, il socio può procedere al Trasferimento, alle condizioni comunicate ai Soci, non oltre i successivi 60 (sessanta) giorni lavorativi, trascorso il quale termine dovrà essere ripetuta la procedura di cui al presente articolo 6.
- e) Nell'ipotesi di Trasferimento delle Azioni in violazione della presente clausola di prelazione, la relativa compravendita sarà inefficace, sia nei confronti della Società sia nei confronti dei soci, con diritto dei medesimi al riscatto.

Articolo 7

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto.

Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto di voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

Articolo 8

La Società può emettere obbligazioni e altri titoli di debito nei limiti massimi previsti dalla legge.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 9

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedono, il termine suddetto può essere prorogato a 180 (centoottanta) giorni.

L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qual volta

lo ravvisi necessario nell'interesse della Società o lo richiedano i Soci nei termini previsti dalla legge.

Le Assemblee si tengono presso la sede della Società; previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono anche tenersi altrove purché in Italia.

Articolo 10

L'Assemblea è convocata, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione ed è pubblicato con le modalità previste dalla legge almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, sul quotidiano "La Stampa". In mancanza di dette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo, fermo il diritto di ciascun partecipante di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 11

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto da parte dell'intermediario sui cui conti sono registrati i titoli, in conformità alle proprie scritture contabili. Le azioni oggetto di comunicazione devono essere registrate sul conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto, entro il termine di 2 (due) giorni non festivi dalla data fissata per l'assemblea. Le azioni non possono essere cedute prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del codice civile.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche in audio o videoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in audio o videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi audio e video collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assem-

blea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

Articolo 12

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea a maggioranza. L'assistenza del segretario non è necessaria se il verbale dell'Assemblea è redatto dal notaio indicato dal Presidente.

Il verbale dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal redattore, indica la data dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'Ordine del Giorno hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti.

Le copie dei verbali certificate conformi dal redattore e dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

Articolo 14

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione, è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 75% del capitale sociale ivi rappresentato.

L'Assemblea Ordinaria in seconda e successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e delibera con il voto favorevole del 75% del capitale ivi rappresentato. Non si applica la suddetta maggioranza qualificata per l'approvazione del bilancio e per la nomina e revoca delle cariche sociali. L'Assemblea Straordinaria, sia in prima sia nelle successive convocazioni, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più del 75% del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 75% del capitale sociale.

Non sono di competenza dell'Assemblea le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui al successivo articolo 17.

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 15

La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio sindacale, ad eccezione del controllo contabile, esercitato da una società di revisione.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto di tre membri.

Salvo deroga approvata dall'assemblea con il voto favorevole di più del 75% del capitale, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione verrà effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale entro 10 (dieci) giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea in prima convocazione.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista.

Avranno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o unitamente ad altri a-

zionisti che concorrano alla presentazione della lista, siano titolari di azioni aventi diritto di voto rappresentative di una percentuale pari o superiore al 30% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale, al momento del deposito della lista, la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato che attesti, ai sensi della normativa vigente, la loro identità e la quota di partecipazione.

In ciascuna lista dovranno essere indicati tre candidati; le liste contenenti un numero di candidati diverso saranno ritenute inammissibili.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di 10 (dieci) giorni sopra indicato, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetti la propria candidatura, ed attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica, e sempre per ciascun candidato, il curriculum professionale.

Ogni socio avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Si precisa che qualora venga presentata una sola lista, saranno eletti tutti i tre amministratori candidati in tale lista.

Per l'elezione degli amministratori si procederà dividendo i voti ottenuti da ciascuna lista successivamente per uno, per due e per tre. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto, e verranno disposti in una unica graduatoria decrescente. Risulteranno quindi eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti.

Per la nomina di amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con i primi candidati non eletti appartenenti alle liste che avevano espresso gli amministratori cessati, seguendo l'ordine ivi indicato; i sostituti scadono insieme con gli amministratori in carica al momento del loro ingresso in Consiglio. Qualora ciò non risulti possibile per incapienza delle liste o per indisponibilità dei candidati, gli amministratori rimasti in carica provvederanno a sostituire i cessati a norma dell'art. 2386 – 1° comma, del Codice Civile. Se per qualsiasi motivo viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, decade l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito dall'Assemblea al momento della elezione, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

In caso di revoca e cessazione, gli amministratori non avranno diritto ad alcun indennizzo o risarcimento, anche in assenza di giusta causa di revoca; incluso il caso di cessazione dell'organo amministrativo in caso di operazioni straordinarie.

In attuazione dell'art. 3 della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e del successivo Regolamento di Attuazione D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, la nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

Nell'ipotesi di sostituzione dei componenti dell'organo amministrativo venuti a cessare nel corso del mandato degli amministratori, la nomina del nuovo componente dovrà garantire il rispetto della quota di un terzo per il genere meno rappresentato.

Articolo 17

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

E' attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi ad oggetto:

- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano interamente possedute dalla Società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile;
- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento) nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-bis del codice civile;
- la scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-ter del codice civile;
- il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio del Comune di Torino;
- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, a eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società.

Articolo 18

L'assemblea dei soci e, solo se questa non vi abbia provveduto, il Consiglio di Amministrazione, nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Al Presidente sono attribuiti dal presente statuto i seguenti poteri:

- la rappresentanza legale della Società;
- la presidenza dell'Assemblea;
- la convocazione e presidenza del Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno e coordinandone i lavori;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori;
- esercita per la Società le attività di direzione e coordinamento della società controllata Acquedotto di Savona S.p.A, ivi incluse le decisioni da assumersi nelle assemblee dei soci di SAV.
- Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza qualificata di cui al 2° comma dell'art. 20 che richiede il necessario voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione, delega ad un Amministratore Delegato:
- l'attuazione del Piano Industriale della Società approvato dal Consiglio di Amministrazione (ferma la competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene l'esercizio della direzione e del coordinamento sulla società controllata Acquedotto di Savona S.p.A.);
- la gestione tecnica ed operativa delle concessioni (ferma la competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene l'esercizio della direzione e del coordinamento sulla società controllata Acquedotto di Savona S.p.A) e i connessi atti di gestione e di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) aventi un valore aggregato annuo per singola controparte non superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila); il predetto limite di valore aggregato non troverà applicazione relativamente all'attuazione di quegli atti di gestione e/o di disposizione già espressa-

mente indicati nel Piano Industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione. Sono competenze indelegabili del Consiglio di Amministrazione, oltre a quelle previste per legge, quelle di seguito elencate:

- I. Attribuzione, revoca e/o modifica delle deleghe all'Amministratore Delegato ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- II. deliberazioni inerenti operazioni e principali termini e condizioni dei contratti da perfezionarsi tra la Società e parti correlate della stessa; modifiche ai principali termini e condizioni di detti contatti e/o operazioni;
- III. deliberazioni relative alla conclusione di contratti per assunzione o concessione di finanziamenti per importi superiori ad 500.000,00 (cinquecentomila), nonché tutti i contratti di natura finanziaria con durata superiore a 18 mesi od altre operazioni finanziarie (ivi incluse il rilascio di garanzie reali su beni o partecipazioni della Società) di qualsivoglia valore;
- IV. approvazione dei Piani Industriali da redigersi alla luce delle seguenti Linee Strategiche relative: (i) alla riorganizzazione del personale della Società e delle sue controllate e adozione di eventuali piani di incentivi all'esodo e/o di internalizzazione dei services; (ii) alla negoziazione, modifica, revisione dei contratti di service con le parti correlate; (iii) al conferimento od altro trasferimento, comunque realizzato, cui consegua l'effetto di far assumere la qualità di concessionario ad Acquedotto di Savona S.p.A. delle concessioni di Camogli, Coreglia, Rapallo, Zoagli relative all'ATO Genovese, di Cairo Montenotte (SV), Bolano (SP), comprensive del relativo personale diretto ed indiretto; (iv) alla dismissione e/o restituzione e/o recesso e/o trasferimento (in qualunque modo effettuato) delle concessioni situate nel territorio della Regione Calabria, nella Regione Lazio ed Adria nonché di ulteriori concessioni nella titolarità della società identificate congiuntamente dal Presidente e dall'Amministratore Delegato; (v) alla messa in liquidazione di società controllate dalla Società diverse da Acquedotto di Savona S.p.A.; (vi) al trasferimento del ramo di azienda relativo alla gestione nell'ATO 3 TO al gestore d'ambito;
- V. approvazione del piano di riorganizzazione societaria della società controllata Acquedotto di Savona S.p.A. ai sensi delle Linee Strategiche;
- VI. approvazione ed attuazione del Piano Industriale, contenente il piano delle dismissioni di cui al punto (IV) sopra;
- VII. deliberazioni inerenti acquisizioni, dismissioni, restituzioni e/o modifiche ai rapporti concessori di cui la Società è o intenda divenire titolare;
- VIII. deliberazioni relative ad operazioni straordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo aumenti e riduzioni di capitale, fusioni, scissioni emissione di prestiti obbligazionari semplici o convertibili, finanziamenti soci) relative alla Società ed alle sue controllate;
- IX. svalutazione di attività (immobilizzazioni materiali, immateriali o finanziarie, crediti, ecc.) detenute direttamente o indirettamente dalla Società;
- X. stipulazione, modificazione, rinnovo o scioglimento e risoluzione di contratti di fornitura di beni o servizi di importo eccedente la soglia massima annua prevista nelle deleghe all'Amministratore Delegato di cui sopra, al presente articolo 18;
- XI. gestione (ivi inclusa la definizione transattiva) delle azioni giudiziali/contenziosi passivi ed attivi iniziati o da iniziare riguardanti Società ed alle sue controllate eccedenti la soglia di 200.000,00 euro e/o decisioni relative alla gestione (ivi inclusa la definizione transattiva) dei contenziosi rilevanti già attualmente in essere, alla data di adozione del presente Statuto, da parte di Società ed alle sue controllate se superiori ad 1.000.000,00 euro;

XII. voto nell'assemblea dei soci delle società o enti controllati o comunque partecipati dalla Società, fermo il merito delle decisioni da esprimere nelle assemblee soci della controllata Acquedotto di Savona S.p.A. che spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla luce di quanto previsto sopra nel presente articolo 18; XIII. cessione, trasferimento e atti dispositivi di qualsiasi natura di, e/o costituzione di diritti a favore di terzi, di qualsiasi natura su, partecipazioni detenute nelle controllate e nelle società partecipate della Società;

XIV. deliberazione attinenti allo scioglimento anticipato della Società, la messa in liquidazione, l'ammissione a procedure concorsuali, i concordati, i piani di ristrutturazione del debito relativamente alla Società ed alle sue controllate.

Articolo 19

Fermi restando i poteri di convocazione riservati dalla legge ai sindaci, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, vi provvede l'amministratore più anziano di età.

La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio di Amministrazione nonché le ragioni che la determinano.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione che contiene l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione è inviata di norma almeno 3 (tre) giorni prima di quello dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di urgenza il termine può essere di almeno 24 ore.

Le adunanze consiliari si tengono di regola presso la sede della Società; possono anche tenersi altrove purché in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per conferenza telefonica o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dall'amministratore più anziano di età.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la partecipazione di tutti gli amministratori in carica.

Sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori le deliberazioni concernenti:

- l'approvazione del progetto del bilancio d'esercizio e delle situazioni contabili infrannuali, fermo restando che in caso di svalutazione di beni e/o attività e/o crediti della Società e per quanto attiene alla corretta rappresentazione di operazioni con parti correlate, sarà necessario il voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'approvazione delle deliberazioni di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione elencate all'art. 17 e all'art. 18 comma 3 del presente Statuto, fermo restando che in tutti questi casi sarà necessario il voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, fermo restando che in questo caso sarà necessario il voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tutte le deliberazioni aventi oggetti diversi da quelli indicati al precedente comma

sono assunte dal Consiglio con il voto favorevole di almeno due amministratori.

I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario. Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione fanno prova a ogni effetto di legge.

Articolo 21

Agli amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea Ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 22

Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati nel Decreto del 30 marzo 2000, n. 162 del Ministero della Giustizia e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale.

Agli stessi fini il settore strettamente attinente all'attività della Società è quello acquedottistico.

La nomina dei componenti del Collegio sindacale avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono elencati mediante il numero progressivo compresi i sindaci supplenti.

Le liste possono essere presentate dai soci che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 30% del capitale sociale. La percentuale sarà verificata in base alle risultanze del libro soci alla data di presentazione delle liste.

Le liste devono essere depositate dagli azionisti presso la sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea in prima convocazione

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopraindicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, oltre ai loro curriculum professionali.

Ciascun socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni avente diritto al voto può votare per una sola lista.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Alla elezione del Collegio sindacale si procederà come segue:

- 1. dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;
- 2. l'altro sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente sono tratti, nell'ordine, dalle li-

ste che avranno ottenuto il maggior numero di voti dopo la lista di cui al punto 1, considerando distintamente ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea.

Qualora sia stata presentata una sola lista, risulteranno eletti quali sindaci effettivi e sindaci supplenti i candidati indicati in tale lista.

Qualora, in caso di parità di voti, non risulti individuata la lista di cui al precedente punto 1., e siano state presentate due sole liste, risulterà eletto un sindaco effettivo ed un sindaco supplente per ciascuna di dette liste e quale terzo sindaco effettivo risulterà eletto il secondo candidato delle due liste più anziano di età. In tal caso la presidenza del collegio è attribuita al candidato della lista che ha designato un solo sindaco effettivo.

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione di un sindaco tratto dalle altre liste subentra il sindaco supplente tratto da queste.

Per la nomina dei sindaci, che per qualsiasi ragione non siano nominati in base alla procedura sopra descritta, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, anche in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

In attuazione dell'art. 3 della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e del successivo Regolamento di Attuazione D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, la nomina del Collegio Sindacale è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un componente effettivo ed uno supplente. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota e nel rispetto dell'art. 2397, secondo comma.

RAPPRESENTANZA

Articolo 23

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta oltre che al Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto nei limiti delle stesse, disgiuntamente tra loro.

BILANCIO, UTILI E DIVIDENDI

Articolo 24

L'esercizio sociale decorre dal 1º gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà attribuito come segue:

- almeno il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla legge;
- la quota rimanente alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili

si prescrivono a favore della Società.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 25

Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalle norme di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26

Tutte le fattispecie non espressamente previste o non diversamente regolate dal presente Statuto sono disciplinate dalle norme di legge.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Anna FERRERO

Natale NARDELLO Notaio